

Caro direttore, sono una guardia privata dipendente dell'Istituto vigilanza Urbe. Vorrei gentilmente sapere se il residuo di ferie accumulate negli anni passati e non godute, sono ancora per un lavoratore un diritto. È valida l'indennità sostitutiva per tutte le ferie non godute? Può essere richiesto il pagamento delle ferie in questione prima del pensionamento? Se facessi una vertenza il tutto rientrerebbe nella prescrizione dei cinque anni? Ho sentito voci tra loro contrastanti. Vorrei se fosse possibile saperne di più. Un saluto con stima.

Serafino Del Bove Orlandi Roma

Dispone l'art. 36, 3° comma, della Costituzione che «il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi» e l'art. 2109 cod. civ. sancisce che il lavoratore deve usufruire di «un periodo di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce». «Invece, conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro», da queste norme si evince che le ferie si configurano quale diritto di rango costituzionale, irrinunciabile, con l'unico limite che il periodo della loro fruizione non è rimesso alla volontà unilaterale delle parti, ma debba scaturire dalle esigenze aziendali e da quelle personali del lavoratore.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Mino Ruffoni, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiuseppe Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Roberto Garofalo, docente universitario; Enzo Mariani, avvocato Cdl di Torino; Roberto Moschi, avvocato Cdl di Milano; Severio Negro, avvocato Cdl di Roma

Due diverse tesi sulla prescrizione Ferie non godute e indennità sostitutiva

RISPONDE

BAVERIO NIBRO

È noto il principio che le ferie mirano al riassetto delle energie non solo fisiche ma anche psichiche del prestatore di lavoro. Il diritto consentendo a quest'ultimo non solo di riposarsi, ma anche di poter soddisfare esigenze primarie quali lo svago, il divertimento e soprattutto avere disponibilità di tempo da dedicare alla propria famiglia, esigenze queste che connotano anche il riposo settimanale che normalmente deve avvenire la domenica affinché la collettività, nella quasi totalità, si assenti dal lavoro quotidiano.

Se questa è la premessa, quali sono le conseguenze - ed è la domanda del lettore - nel caso in cui questo diritto non sia stato esercitato? Non vi è dubbio che la funzione che mira al godimento delle ferie, che - come sopra abbiamo detto - è quella di recuperare le energie psico-fisiche e di soddisfare le esigenze ricreative ed affettive del lavoratore, è venuta meno, il che ha - oggettivamente - creato un danno che può e deve essere risarcito dal datore di lavoro. Ed ecco perché in capo al prestatore di lavoro sorge il diritto all'indennità sostitutiva che, normalmente, è raggugliata alla re-

tribuzione che nel periodo di maturazione delle ferie si percepiva: si ha, insomma, una monetizzazione di un diritto costituzionalmente protetto. Proprio perché questo diritto si è monetizzato ed è risarcibile, esso incontra dei limiti nella richiesta di potersi usufruire che deve avvenire nell'ambito prescrizione di dieci anni: si appalesa pertanto necessario che il lettore richieda al proprio datore di lavoro quanto a lui spettante, per questo specifico titolo, e nel caso di risposta negativa, o si rivolga al Pretore del lavoro chiedendo il pagamento delle sue spettanze oppure lo costituisca formalmente in mora con una lettera raccomandata.

È da precisare che sussiste divergenza in ordine alla natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie poiché da alcune pronunce giudiziarie, che hanno avuto anche il conforto di parte della dottrina, essa è qualificata come retribuzione, il che ha quale conseguenza la prescrizione quinquennale del relativo diritto. A noi sembra più convincente e condivisibile la tesi contraria elaborata da una vasta giurisprudenza secondo cui «l'indennità sostitutiva» delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma «risarcitoria» e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro» (Cassazione 16/7/1992 n. 8627; conforme Cass. 7/3/1983 n. 1675).

Ragioni e obiettivi della riforma delle pensioni

Nelle ultime settimane i mezzi di informazione hanno dato un grande contributo per illustrare dapprima i contenuti dell'intesa tra governo e organizzazioni sindacali sulla riforma del sistema pensionistico e, successivamente, il testo del relativo disegno di legge predisposto dal governo. Raramente, nelle spiegazioni e nelle esemplificazioni, le soluzioni «tecniche» sono state collegate alle ragioni che le hanno imposte. A molte lavoratrici e lavoratori è risultato, così, difficile valutare la congruità e la coerenza delle scelte fatte.

Solo se si considera che negli ultimi anni la spesa per pensioni (anche escludendo invalidi civili, pensioni di guerra e pensioni sociali) è cresciuta molto di più del Pil (prodotto interno lordo) ovvero, della ricchezza disponibile da poter redistribuire (nel

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto; Angelo Mezzieri; Nicola Tisci

1980 la spesa per pensioni è stata pari al 9,83% del Pil; nel 1985 il rapporto è salito all'11,07%; nel 1990 all'11,82% e nel 1992 al 12,78%) e che il numero delle persone anziane aumenterà sensibilmente nei prossimi anni (nel 1951 le persone con più di 65 anni di età erano l'8,2% della popolazione; nel 1991 erano il 14,65% e nel 2031 costituiranno quasi il 30% della popolazione) si comprenderà l'impossibilità di mantenere un sistema pensionistico che promette di redistribuire risorse che non ci saranno. Come rallentare la inevitabile crescita della spesa per pensioni? Le strade possono essere due: - diminuire il rendimento (come viene chiesto a gran voce) ridu-

cendo l'importo delle pensioni; - ritardare l'accesso al pensionamento consentendo di mantenere elevato l'importo della pensione.

Non va dimenticato che, per coloro che non possono raggiungere i 35 anni di contribuzione (e sono la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori), il ritardo nell'accesso al pensionamento, e già in atto con l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Ulteriori economie derivano dal graduale superamento di vari privilegi e dalla razionalizzazione del sistema compreso il diverso metodo di calcolo per la determinazione dell'importo della pensione:

- il riferimento alla contribuzione determina il massimo della equità; - l'utilizzo dell'indice di crescita del Pil per la «capitalizzazione» dei contributi accreditati, consente di correlare l'entità della pensione all'andamento dell'economia e, quindi, dell'entità delle risorse da redistribuire garantendo stabilità al sistema e certezza nel futuro anche per i più giovani.

Non è riconoscibile se il passaggio ad altra amministrazione è per concorso Anzianità progressa

RISPONDE

CARLO COTTO

precedenti o nei precedenti rapporti di lavoro ai fini della determinazione trattamento economico. Infatti, gli impiegati che passano da una amministrazione all'altra conservano la anzianità acquisita, se solo tale passaggio avviene in forza dei normali processi di passaggio di ruolo o di mobilità. Tale principio è stato salvaguardato dal legislatore in alcuni casi particolari.

Per i dipendenti degli enti ospedalieri, l'art. 34 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 ha disposto che, nel passaggio da un ospedale all'altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonché ai fini

nella stessa o in altre amministrazioni civili dello Stato», onde deve considerarsi riconoscibile il servizio prestato in altro rapporto di impiego statale, ancorché fra il primo ed il secondo rapporto vi sia stata soluzione di continuità.

Tuttavia, le deroghe al principio generale dinanzi evidenziato non possono trovare applicazioni nel caso della lettrice. Infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che se il passaggio da una amministrazione all'altra avviene per effetto della progressione ad un pubblico concorso, il passaggio, pur mantenendo l'anzianità ai fini pensionistici e previdenziali, perde l'anzianità di carriera e di qualifica. (Tar Veneto 14/12/78 n. 1097).

Sicché, oltre al lungo lasso di tempo trascorso tra il primo ed il secondo rapporto di lavoro poiché quest'ultimo è sorto a seguito di superamento di concorso l'anzianità progressa non può essere riconosciuta.

* Avvocato Funzione Pubblica Cgil di Torino

Caro Unità, sono una dipendente ospedaliera e mi rivolgo alla rubrica «Leggi e contratti» avendo un quesito da porre. Dopo 11 anni di lavoro, in una Usl della Lombardia, nel 1983 mi sono licenziata per motivi familiari. In seguito sono stata 5 anni senza lavorare. Dopo aver fatto relativa domanda ho lavorato in sostituzione per circa 4 anni non consecutivi in una Usl della Sardegna. Dal 20/09/1990 (dopo concorso) sono dipendente in ruolo presso la stessa Usl nella quale ho prestato le varie sostituzioni. La mia domanda è la seguente: ho diritto o no ad avere gli scatti di anzianità maturati alle dipendenze della prima Usl?

Lettera firmata Sassari

L'ordinamento giuridico non prevede alcuna disposizione che tenga conto, nella successione cronologica di due o più rapporti di lavoro interrotti da periodi di inattività, della anzianità maturata nel

Oslo Bergen fiordi norvegesi
Partenza con volo speciale da Genova ogni lunedì dal 15 maggio al 18 settembre.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione: da lire 1.799.000 a lire 2.199.000. Supplemento partenza da Roma, Milano e Venezia lire 70.000 (su richiesta partenza da altre città).
Itinerario: Italia/Oslo-Geirangerfjord-Sognefjord-Hardangerfjord-Oslo/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni in pullman, aereo e battello, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria superiore, due giorni in pensione completa, tre giorni in mezza pensione e un giorno con la prima colazione, tutte le visite previste dal programma e un accompagnatore dall'Italia.

l'Unità vacanze
L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO
Stoccolma, Lapponia svedese, Isole Vesteralen, Isole Lofoten
Oslo, Stoccolma, Helsinki, Caponord, Bergen, fiordi norvegesi
Oslo, Bergen, Trondheim, fiordi norvegesi, Caponord, Isole Lofoten
Copenaghen, Oslo e Stoccolma
Partenza ogni sabato con volo SAS dal 17 giugno al 19 agosto da Roma, Milano, Venezia e Torino.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione: da lire 2.499.000 a lire 2.899.000. Supplemento partenza da Milano, Venezia e Torino lire 70.000.
Itinerario: Italia/Stoccolma-Harstad-Hanningsvaer/A-Bodoe-Kiruna-Stoccolma/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni in aereo, pullman e battello, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria superiore, prima categoria e categoria turistica, tre giorni in pensione completa, un giorno in mezza pensione, un giorno con la prima colazione, tutte le visite previste dal programma e un accompagnatore dall'Italia.

Reykjavik, Vatnajokull, Parco naturale del lago Myvatn, Geysir, Narssag, Gagortog e gli Icebergs
Partenza da Milano con volo di linea ogni sabato dal 15 luglio al 12 agosto.
Durata del viaggio: 12 giorni (11 notti)
Quota di partecipazione: lire 6.590.000. Supplemento partenza da Roma e da altre città su richiesta.
Itinerario: Italia/Reykjavik-Skafafell-Notri-Akureyri-Reykjavik-Narssag-escursione alla calotta polare-Gagortog-Reykjavik/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni in aereo, pullman e battello, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e categoria turistica, in alcune località della Groenlandia le camere saranno senza servizi privati, otto giorni in pensione completa, tre giorni in mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza della guida locale di lingua italiana.